

LA PRESCRIZIONE

Dispositivo dell'art. 2934 Codice Civile

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare (1) non lo esercita per il tempo determinato dalla legge .

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

NDR - (1) Chi è il titolare del credito ?

Dispositivo dell'art. 2935 Codice Civile

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Dispositivo dell'art. 2948 Codice Civile

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872] ⁽¹⁾;
- 1bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore ⁽²⁾;
- 2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445] ⁽³⁾;
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639] ⁽⁴⁾;
- 4) gli interessi [1282] e, in generale, **tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno** o in termini più brevi [960] ⁽⁵⁾;
- 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121] ⁽⁶⁾.

RATIO LEGIS

La norma in commento elenca ulteriori ipotesi (v. art. [2947](#)) in cui il termine prescrizione risulta abbreviato, ossia quinquennale, e trova motivo nella periodicità delle prestazioni di dare qui indicate, le quali potendo svilupparsi anche nell'arco di parecchi anni, devono essere in grado di consentire la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute e che non siano state richieste dal creditore nel regolare termine.

Cass. n. 3584/2012

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito

rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).

Legge 228 / 2012

Art. 1

Versione aggiornata dal d.lgs. n. 159 del 2015

.....

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, **trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.** Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

IL SILENZIO ASSENSO

L'istituto del silenzio è strettamente connesso all'inerzia della pubblica amministrazione.

Nel nostro ordinamento convivono varie forme di silenzio.

In alcuni casi, per espressa previsione legislativa, all'inerzia dell'amministrazione è attribuito valore provvedimentale, sicchè la situazione di incertezza generata dalla condotta inerte della P.A. viene risolta *ex lege* direttamente sul piano sostanziale: in questi casi, perciò, si parla di "silenzio significativo", indicando con detta espressione le ipotesi di *silenzio assenso* e quella di *silenzio diniego*.

In altri casi, invece, il legislatore si limita a prevedere gli strumenti che, sul piano prettamente processuale, consentono al privato di richiedere tutela avverso la condotta inerte della P.A.: in questi casi l'inerzia dell'amministrazione viene qualificata come *silenzio inadempimento* (o *silenzio rifiuto*), a cui il privato può reagire attraverso l'esperimento dei rimedi processuali derivanti dal combinato disposto degli artt. 2 l. n. 241/90 e 21 bis l. Tar.

Oltre a queste tre forme di silenzio (che rappresentano certamente quelle più rilevanti), il nostro ordinamento conosce anche l'ipotesi del *silenzio rigetto* (che ricorre nel caso di mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi) e quella del *silenzio devolutivo* (che si forma nei casi previsti dagli artt. 16 e 17 della l. n. 241/90).

Legge 241 /1990

Articolo 20.

(Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Considerazioni aggiuntive

L'istituto della prescrizione contemplato dagli artt. 2934 e 2935 Codice Civile, ha una peculiarità: Non necessita di motivazioni accettabili per essere applicata. Non richiede l'assenso del creditore, al quale è solo consentita una prova *ex adverso*, che consiste unicamente nella dimostrazione probante di aver interrotto i termini con richiesta appositamente ed espressamente formulata.

In buona sostanza la prescrizione è una via di fuga dal debito comunque incontestabile, fondatamente basata sulla non assoggettabilità *sine die* del debitore, che in ogni caso, non ha opposto, non ha motivi di contestazione, e "spera" ultima ratio, nella decorrenza senza interruzioni.

La Legge Monti, Legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, commi 537 e 538, è di applicazione del tutto indifferente alla prescrizione, poiché concede unicamente, ai contribuenti debitori per carichi tributari, di chiedere una sospensione della esecutività dei ruoli, in attesa ed in presenza di motivi per cui possano essere oggetto di discarico parziale o totale. Un esempio, se un bollo addebitato ed iscritto a ruolo per cui è affidata la riscossione alla società Equitalia, risulta al destinatario essere già stato pagato (anche in ritardo), il procedimento prevede che si invii alla Concessionaria l'istanza di cui ai commi 537 e 538 dell'art. 1 della Legge 228 /2012, chiedendone la sospensione, chiedendo che venga interpellato l'ente impositore, ed aspettando l'esito. Si tenga presente che nella norma, non è previsto alcun periodo minimo di sospensione, per cui è verosimile che dopo qualche giorno la sospensione, inizialmente concessa, venga revocata.

Su questo argomento è stato esauriente l'ottimo relatore, il dott. Renato Grassucci.

Il mio pensiero è che, inalterato ogni intervento con Equitalia, il destinatario che si accorga (per una ricognizione ad esempio) che gli sia stato addebitato un ruolo per errore, gli sia più facile recarsi alla sede dell'ente impositore, dimostrare l'eventuale duplicazione ed ottenere il cosiddetto sgravio, che provvederà direttamente e personalmente a depositare (con apposito modulo) alla Concessionaria della Riscossione, la quale provvede direttamente e più rapidamente della procedura canonica dei commi 537 e 538.

Con tutto il rispetto quindi per il professor Mario Monti pertanto, ritengo in via del tutto soggettiva, che non si sentiva il bisogno di questa norma combinata, che crea un inutile giro di comunicazioni, e che non garantisce al contribuente la durata della sospensione, poiché nella norma non è stata disposta. Opinione personale !